

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

S.P.G.S. S.R.L.

**PARTE SPECIALE 'A'
REATI NEI RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Versione ___ – Revisione ___

Adottato dall'Amministratore Unico in data _____

Approvato dall'Assemblea dei soci con deliberazione del _____

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

INDICE

1. I "Reati nei confronti della la Pubblica Amministrazione" di cui agli art. 24, 24 *bis*, 25 e 25 *decies* del d.lgs.
2. Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio
3. I destinatari della Parte speciale
4. Obiettivo e funzione della Parte Speciale
5. Le potenziali Aree a rischio
6. Principi generali e regole di comportamento
7. I Protocolli a presidio dei Processi Sensibili
8. Le funzioni ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____	PAGINE 28
		REV. 0	

1. I "REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" DI CUI AGLI ARTT. 24, 24 BIS, 25 E 25 DECIES DEL D.LGS N. 231/2001

Si provvede, qui di seguito, a riportare le singole fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24 *bis*, 25 e 25 *decies* del d.lgs n. 231/2001, così come definite e disciplinate dal codice penale, fornendo, altresì, con riferimento a ciascuna di esse, delle brevi note di commento.

* * *

Art. 316 *bis* c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questo reato presuppone che la Società abbia precedentemente conseguito in modo regolare dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel relativo provvedimento concessorio). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni) e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o *una tantum*. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario che non "amministra" correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che ne dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

* * *

Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 *bis* c.p. (v. *infra*), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Lo schema di questo reato

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute. Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo. Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento. Sul rapporto tra la fattispecie delittuosa in esame e quella di cui all'art. 640 *bis* c.p. si è pronunciata, a Sezioni Unite, la Suprema Corte (sent. n. 16568/2007) precisando che il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è in rapporto di sussidiarietà – e non di specialità – con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

* * *

Art. 317 c.p. – Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito). Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso. Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso. (es.: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

* * *

Art. 318 c.p. – Corruzione in atto pubblico

Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti. Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto; nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato. Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto a fronte della ricezione di qualunque attività, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

* * *

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

In tale ipotesi di corruzione "propria", il privato corruttore si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione; con il risultato che un atto può essere in se stesso legittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

* * *

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

* * *

Art. 319 ter c.c. – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

L'art. 319 *ter* configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto. Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

* * *

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

* * *

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

* * *

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al comma primo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. Per l'integrazione del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

* * *

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

* * *

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare con l'introduzione della disposizione in esame è il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. Più in particolare, il legislatore ha inteso reprimere ogni forma di condotta idonea ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle false.

* * *

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

Art. 635 *ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'art. 635 *ter* c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. La descritta fattispecie di reato è aggravata aggravate se il fatto è commesso con violenza alle persone o minaccia ed è sempre perseguibile d'ufficio. Qualora la condotta descritta consegua ad un accesso abusivo al sistema sarà punita ai sensi dell'art. 615 *ter* c.p.

* * *

Art. 635 *quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'art. 635 *quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. L'art. 635 *quinquies* c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635 *ter*, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, per altro verso,

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità. Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 *ter* c.p.

* * *

Art. 640 c.p. – Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
 - 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*
- Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui); la fattispecie delittuosa richiamata dal d.lgs. n. 231/2001 è soltanto quella di cui al 2° comma dell'articolo in esame e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.

* * *

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Questa fattispecie – che a seguito del recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26351/2002) può ormai pacificamente qualificarsi non già come autonomo reato, bensì come una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. – si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "*quid pluris*" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 *ter* c.p. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

* * *

SPGS S.R.L.	Modello ex d.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione. Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazioni a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali e/o previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'amministrazione.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli enti pubblici ed – in generale, quel “buon andamento” dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione – ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Al contempo, i delitti contro la pubblica amministrazione richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 – fatta eccezione per le ipotesi di reato previste dall’art. 24 e 24 *bis* che tutelano, essenzialmente, il patrimonio della Pubblica amministrazione inteso in senso lato – presuppongono la presenza di soggetti cc.dd. “qualificati”, ossia pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità. Va detto che, nel ventaglio di fattispecie tipizzate, non sempre è identico il nesso intercorrente tra l'attività esercitata ed il fatto incriminato. Per certo, le ipotesi criminose contemplanti tra i propri elementi costitutivi le qualifiche soggettive integrano gli estremi dei c.d. *reati propri funzionali*, così definiti in quanto commessi nell'esercizio delle proprie funzioni. Ai fini della consumazione del reato occorre, inoltre, che il soggetto rivesta tale qualifica al momento del fatto, ossia che eserciti attualmente e concretamente una mansione pubblicistica.

Preliminare, dunque, all’analisi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24, 24 *bis*, 25 e 25 *decies* del d.lgs. n. 231/2001, è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, “PA”), di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

La Pubblica Amministrazione

Il termine Pubblica Amministrazione indica, in via generale, un concetto ampio, riferibile, in estrema sintesi, all’insieme di enti e soggetti – pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) – che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Ciò detto, il concetto di Pubblica Amministrazione non può essere fissato in via generale ed in una dimensione statica, essendo piuttosto un concetto elastico, da ricostruire di volta in volta sulla base delle discipline legali di settore.

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, «tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici».

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, *in primis*, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999».

Al contempo, è utile ricordare che la Suprema Corte di cassazione ha, da ultimo, precisato che ai fini della determinazione del concetto di ente pubblico vale la definizione di cui all'art. 3, comma 26, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a mente della quale è tale qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica (cfr. Cass. pen. n. 40830/2010).

È appena il caso di ricordare, poi, che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ISTAT pubblica annualmente l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni¹.

¹ Sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, l'Istat predispose annualmente l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale lista sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2010. La compilazione di tale lista risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95, ogni unità istituzionale viene classificata nel Settore S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa. Seguendo tali criteri (cfr. § 2.68 e 2.69 del SEC95), le unità classificate nel Settore delle Amministrazioni Pubbliche sono: a) gli organismi pubblici che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche; c) gli enti di previdenza.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

I Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato "*pubblico ufficiale*" «agli effetti della legge penale» colui il quale esercita «una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Il secondo comma definisce la nozione di "*pubblica funzione amministrativa*": agli effetti della legge penale tal è «la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

La citata definizione normativa individua, dunque, innanzitutto la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da «norme di diritto pubblico», ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce, invece, taluni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione «la qualifica di pubblico ufficiale, secondo la nuova formulazione dell'art. 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A., ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (Cass. SS.UU. 27-3-1992, Delogu)» (così Cass. pen. n. 7972/1997). Con l'ulteriore specificazione che «il diritto pubblico comprende in genere tutto ciò che attiene agli interessi pubblici e alla loro attuazione, a prescindere dai soggetti cui essa è affidata. La formazione e la manifestazione della volontà della P.A. implicano cooperazione ai procedimenti amministrativi con cui si deliberano e/o si rendono efficaci all'esterno gli atti inerenti alle pubbliche funzioni. I poteri autoritativi fanno riferimento ai c.d. atti d'imperio con cui si modificano unilateralmente situazioni giuridiche di terzi. I poteri certificativi attengono alla formazione dei documenti originariamente destinati a costituire prova dei fatti in essi rappresentati»².

² Al riguardo, si veda altresì Cass., Sez. Un., n. 7958/1992, ove si afferma che in tema di nozione di pubblico ufficiale, rientrano nel concetto di "poteri autoritativi" non soltanto i "poteri coercitivi", ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita; rientrano invece nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria quale che ne sia il grado.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

La nozione di pubblico ufficiale (e, come vedremo, anche quella di incaricato di pubblico servizio) va dunque individuata sulla scorta di una prospettiva "oggettivo-funzionale": si prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con altro ente pubblico e si dà rilievo esclusivo all'effettivo svolgimento di un'attività oggettivamente pubblicistica in quanto disciplinata da norme che tutelano interessi superindividuali³.

Gli Incaricati di un pubblico servizio

La nozione di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" è oggetto di un dibattito a tutt'oggi non sopito in dottrina e in giurisprudenza. Nell'individuazione di tale categoria, è necessario far riferimento, preliminarmente, alla definizione fornita dal codice penale. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che «sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di «semplici mansioni di ordine» né la «prestazione di opera meramente materiale»⁴.

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici sintomatici" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento, tra gli altri, ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;

³ Pertanto, la qualifica soggettiva non investe più l'agente in quanto avente lo *status* di dipendente pubblico, ben potendosi estendere al privato che si trovi a svolgere, a qualunque titolo, un'attività di natura pubblicistica, a carattere temporaneo o permanente, gratuito o oneroso, volontario o obbligatorio.

⁴ Le Sezioni Unite della Suprema corte hanno chiarito, in proposito, che sono qualificabili come incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., come novellato dall'art. 18 l. 26 aprile 1990 n. 86, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale; il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà (in tale senso, Cass. pen., Sez. Un., n. 7958/1992).

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di detti indici, sono stati qualificati, ad esempio, quali incaricati di pubblico servizio:

- i soggetti privati che esercitano servizi pubblici in regime di concessione;
- i soggetti privati che esercitano attività di progettazione di opere pubbliche;
- i soggetti, anche costituiti sotto forma di società per azioni, che svolgono un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge (GEPI Spa, Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato Spa);
- gli enti fieristici.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni in concreto affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati, in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio, non è sufficiente l'esistenza di un atto autorizzativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

In tale ambito, tuttavia, «deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di "sostituto" della P.A. concedente e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, in quanto regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio; rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta» (Cass. pen., n. 26057/2004). Ne discende che possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse, a fini penalistici. Conseguentemente, in capo al dipendente di una società concessionaria può essere riconosciuta la qualifica in questione non già in via generale – per il solo fatto che l'ente è destinatario di una concessione – ma solo a seguito di un'indagine volta a verificare, caso per caso, se l'attività svolta in concreto attiene a compiti spettanti alla p.a. concedente e trasferiti alla concessionaria. Con l'ulteriore conseguenza che un privato potrà ritenersi pubblico ufficiale nella misura in cui realizzi il fatto costituente reato nell'esercizio della pubblica funzione, e non in quanto tra le varie attribuzioni ve ne sono talune astrattamente qualificabili come tali.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

3. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- l'Amministratore
- i Responsabili di Funzione (ed, in generale, i dipendenti in posizione apicale)
- i Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati
- l'OdV
- i Collaboratori Esterni (Consulenti, Fornitori e Partners aziendali).

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Destinatari della presente Parte Speciale devono in generale conoscere e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- nella Parte Generale del Modello
- nel Codice Etico
- nel manuale della qualità e nei relativi allegati
- nelle procedure e nelle istruzioni operative aziendali
- nel CCNL di riferimento

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

4. OBIETTIVO E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è la riduzione del rischio di commissione dei reati nelle seguenti aree di attività aziendale ("Aree di Rischio"): i) Rapporti con la Pubblica Amministrazione; ii) Appalti, concessioni e Finanziamenti pubblici.

Funzione della presente Parte Speciale è fornire ai Destinatari a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività nei "Processi Sensibili", così come individuati nel successivo paragrafo:

- i principi generali e le regole di comportamento, nonché i protocolli a presidio dei processi sensibili a cui i Destinatari della Parte Speciale, come innanzi individuati, in relazione al tipo di rapporto in essere con la SPGS s.r.l., sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- con riferimento, in particolare, all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

5. LE POTENZIALI AREE A RISCHIO ED I PROCESSI SENSIBILI

A seguito delle attività di analisi dei rischi potenziali e della conseguente mappatura, così come analiticamente descritte nella Parte Generale del presente Modello, i processi sensibili individuati nell'ambito delle aree aziendali ritenute potenzialmente a rischio (Rapporti con la Pubblica Amministrazione; Appalti, concessioni e Finanziamenti pubblici) in relazione ai reati ed alle condotte criminose di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

1. gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione;
2. partecipazione a bandi di gara o, comunque, a procedimenti di negoziazione (anche mediante trattativa privata) indetti dalla Pubblica Amministrazione per l'assegnazione di appalti, di commesse, di concessioni, di *partnership* o di altre operazioni similari;
3. gestione dei contributi, delle sovvenzioni e dei finanziamenti pubblici;
4. gestione dei procedimenti di verifica ed ispezione (amministrative, fiscali, previdenziali ecc) posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;
5. gestione dei processi di selezione ed assunzione del personale e scelta dei Fornitori;
6. gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità, spese di rappresentanza e partecipazione ad eventi;
7. gestione dei flussi finanziari e rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali, rilevanti anche ai fini fiscali.

Con riferimento a talune delle attività sopra citate si ritiene opportuno precisare che le stesse, individuate in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, sono state mantenute nell'elenco, anche se in seguito all'effettuazione delle indagini svolte non sono emersi specifici profili di rischio essendo attività marginali. Tale decisione è motivata dal fatto che sebbene tali attività risultino attualmente svolte in via marginale, ben potrebbero assumere portata e rilievo maggiore nell'ambito dell'attività della Società, la quale si è organizzata per gestire tale eventualità.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

6. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti **principi generali** di comportamento e di controllo:

1. Ispirare sempre la propria condotta ai principi sanciti dal Codice Etico.
2. Agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché nel rispetto dei principi e delle procedure all'uopo previste dalla Società.
3. Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati di cui alla presente Parte Speciale.
4. Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
5. Astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nel rispetto dei su indicati principi è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla procedura aziendale all'uopo prevista;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali, nonché accordare altri vantaggi di qualsiasi natura volti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, ovvero ad influenzare l'attività dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico nell'espletamento dei propri doveri;
- riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere incentivi commerciali non in linea con le comuni pratiche di mercato o non in linea con i limiti di valore consentiti nelle relative procedure aziendali e, in ogni caso, non approvati in conformità alle stesse;
- presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero esibire documenti o dati falsi, ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

- porre in essere attività dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di pubblica utilità ovvero, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggerli, danneggiarli o renderli, in tutto o in parte, inservibili o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e/o dei servizi offerti e/o forniti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- abusare dei propri poteri nell'ambito delle attività in cui la Società possa rivestire una qualifica pubblica, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità;
- offrire e/o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità, ovvero porre in essere atti di violenza, minaccia o altre forme di coartazione, al fine di indurre le persone chiamate a rendere – davanti alla autorità giudiziaria – dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non renderle ovvero a renderle mendaci;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine promozionale della Società e, comunque, non conformi alle specifiche procedure in materia di omaggi e regalie;
- ostacolare il corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale.

I divieti di cui innanzi, attinenti ai rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, si intendono estesi anche ai rapporti cc.dd. "indiretti", ossia che trovano realizzazione attraverso relazioni con parenti, affini e amici dei soggetti pubblici e/o con persone che comunque godano di "gradimento politico".

Al fine di consentire un effettivo rispetto dei principi e dei divieti di cui innanzi, i Destinatari dovranno rigorosamente attenersi alle seguenti **regole di condotta**:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente ed unitario, attraverso l'individuazione di un apposito responsabile per le operazioni o processi che assumano maggior rilievo specifico ai fini della consumazione dei reati;
- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve: i) non dare seguito alla richiesta; ii) fornire tempestiva informativa al proprio referente interno e/o al suo diretto superiore il quale, a sua volta, deve attivare formale segnalazione all'OdV;

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio referente interno e/o al suo diretto superiore il quale, a sua volta, deve attivare formale segnalazione all'OdV;
- i contratti stipulati con i Fornitori, i Partners ed i Consulenti devono essere redatti per iscritto e contenere le condizioni generali, l'indicazione del compenso e di tutte le altre pattuizioni economiche, nonché l'espressa dichiarazione del Fornitore, del Partner e del Consulente attestante la conoscenza del contenuto del Modello e del Codice Etico, nonché l'impegno al rispetto dei principi e delle prescrizioni ivi contenuti, pena la risoluzione del contratto stesso;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, con eccezione delle procedure di "piccola cassa";
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento, deve essere redatto apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono segnalare immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui innanzi nel corso dello svolgimento delle attività aziendali, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo i responsabili di funzione e richiedere un parere all'OdV.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

7. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

La SPGS s.r.l. ha da tempo definito un sistema integrato di gestione aziendale, regolarmente certificato. La Società, infatti, recepisce e implementa all'interno dell'azienda un Sistema di Qualità rispondente allo standard ISO 9001:2008.

Il sistema integrato di gestione, così come innanzi delineato, deve essere costantemente mantenuto ed implementato in conformità alle norme tecniche di riferimento dell'ottenuta certificazione (ISO 9001:2008).

Ciò precisato, si indicano qui di seguito i protocolli specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la SPGS s.r.l. ed alla funzione espletata, sono tenuti a rispettare in accordo con il "Manuale", le "Procedure documentate", le "Istruzioni operative" nonché tutti gli ulteriori documenti di riferimento del ridetto sistema di gestione aziendale.

Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione

- Il potere di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della SPGS s.r.l. spetta all'Amministratore, quale legale rappresentante della Società. Tale potere, ove occorra, potrà essere formalmente delegato a specifici soggetti mediante apposita procura scritta – che indichi specificatamente l'ambito di intervento ed i relativi poteri – o mediante pattuizione contrattuale accompagnata da una dichiarazione di impegno a rispettare i principi indicati nel Modello e nel Codice Etico.
- Di ogni incontro con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione deve essere redatta una scheda di evidenza con indicazione della data, del luogo, degli argomenti trattati e dei soggetti incontrati.
- Qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere portato a conoscenza del proprio diretto superiore, nonché dell'Organismo di Vigilanza con nota scritta.
- Devono essere fornite al personale dipendente ed ai collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei rapporti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività.
- Devono essere previsti adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione.
- Eventuali incarichi conferiti a soggetti esterni di operare in rappresentanza della SPGS s.r.l. nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere assegnati in modo formale, con specificazione dei poteri all'uopo conferiti, e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi di cui al Modello ed al Codice Etico.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

Partecipazione a bandi di gara o, comunque, a procedimenti di negoziazione (anche mediante trattativa privata) indetti dalla Pubblica Amministrazione per l'assegnazione di appalti, di commesse, di concessioni, di *partnership* o di altre operazioni similari.

- L'attività propedeutica alla partecipazione alla gara deve essere oggetto di adeguata regolamentazione con riferimento, in particolare: i) alla modalità di richiesta e all'individuazione dei soggetti – muniti di apposita delega e/o procura – autorizzati ad interfacciarsi con le Pubbliche Amministrazioni; ii) alla definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti, all'uopo prevedendo adeguati livelli autorizzativi, con particolare riferimento alla ripartizione delle responsabilità relative alla produzione, al controllo e all'autorizzazione della documentazione da allegare alla domanda; iii) alle modalità di gestione dell'appalto, della commessa e/o della concessione ottenuta; iv) alle responsabilità relative alla produzione e conservazione della documentazione rilevante.
- Deve essere garantita la tracciabilità del processo valutativo e decisionale, assicurando l'adeguata archiviazione della documentazione rilevante.
- Devono essere garantiti il controllo e la verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per la partecipazione alla gara e/o al procedimento di negoziazione.
- Devono istituirsi specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.
- La documentazione relativa alla gara deve essere conservata in amministrazione.
- Deve essere garantita la segregazione delle funzioni responsabili delle attività: i) di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni; ii) di redazione e presentazione della domanda; iii) di gestione della gara, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es. compilazione di schede informative, indizione di apposite riunioni con verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.
- Gli eventuali accordi di associazione con *Partners* commerciali (ad esempio, costituzione di A.T.I.) devono essere definiti per iscritto, con precisa evidenza delle condizioni dell'accordo stesso e della parte economica; di tale attività deve essere inviata informativa periodica all'OdV.
- Con cadenza trimestrale deve essere predisposto un *report* con indicazione dei bandi di gara e/o dei procedimenti di negoziazione cui la Società ha intenzione di partecipare.

Gestione dei contributi, delle sovvenzioni e dei finanziamenti pubblici

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

- Devono essere garantiti il controllo e la verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per l'ottenimento del contributo, della sovvenzione e/o del finanziamento.
- Devono istituirsi specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni eventualmente coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.
- Deve essere garantita la tracciabilità del processo valutativo e decisionale, assicurando l'adeguata archiviazione della documentazione rilevante.
- Ove non coincida con l'Amministratore, deve essere individuata univocamente la funzione eventualmente deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura.
- Devono essere stabiliti con chiarezza e precisione i ruoli ed i compiti delle soggetti responsabili del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta, alla effettiva destinazione dei contributi erogati e dei finanziamenti concessi alle finalità cui sono destinati, e alla rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.
- Deve essere garantita la segregazione delle funzioni e/o dei soggetti responsabili delle attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della domanda di erogazione, di gestione e rendicontazione del finanziamento/contributo pubblico, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es. compilazione di schede informative, indizione di apposite riunioni con verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.

Gestione dei procedimenti di verifica ed ispezione (amministrative, fiscali, previdenziali ecc) poste in essere dalla Pubblica Amministrazione

- Devono essere chiaramente individuati – ed all'uopo muniti di apposita delega e/o procura – i soggetti eventualmente autorizzati a ricevere, anche in vece dell'Amministratore, le Autorità Ispettive nonché a produrre, controllare ed autorizzare la documentazione richiesta. In ogni caso, nel corso di verifiche o ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative (ad es. in materia previdenziale o di sicurezza dei luoghi di lavoro), sono tenuti a partecipare anche i responsabili delle funzioni interessate.
- Devono essere regolamentate le modalità di verbalizzazione interna ed archiviazione delle relative risultanze, con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i)

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse; ii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; iii) modalità di *reporting* dei risultati delle verifiche all'OdV; iv) responsabilità relative alla produzione e conservazione della documentazione rilevante.

Gestione dei processi di selezione ed assunzione del personale

- Le operazioni per la selezione e l'assunzione del personale devono essere oggetto di specifica regolamentazione, con previsione, fra l'altro: a) dei soggetti e/o delle funzioni coinvolte nella predisposizione del *budget* risorse umane; b) dei criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti; c) della tracciabilità delle fonti di reperimento dei *curricula*; d) delle modalità distinte di valutazione, "attitudinale" e "tecnica", del candidato, affidate a soggetti diversi che sottoscrivano le valutazioni medesime in modo da garantire la tracciabilità delle scelte effettuate; e) della definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti eventualmente coinvolti; f) delle modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Devono essere prestabilite le linee guida dell'eventuale sistema di incentivazioni, con indicazione delle modalità di assegnazione e comunicazione degli obiettivi ai quali è collegata l'assegnazione dei premi e la ripartizione delle responsabilità relative alla certificazione dei risultati, al controllo sull'applicazione del metodo adottato, al calcolo ed all'erogazione dei premi maturati.

Gestione di omaggi, liberalità e spese di rappresentanza

- Devono essere stabiliti i criteri di individuazione dei beneficiari, le modalità di autorizzazione preventiva al sostenimento delle spese, le modalità e gli strumenti di pagamento, le tipologie di spese ammesse e le modalità ed i documenti di consuntivazione delle stesse.
- Deve garantirsi che le spese di rappresentanza rientrino nell'ambito dei *budgets* all'uopo approvati dalla SPGS s.r.l.
- Deve essere assicurata la segregazione dei compiti di autorizzazione alle spese di rappresentanza, di sostenimento delle stesse e di controllo delle spese sostenute.

Gestione dei flussi finanziari e rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali.

- La gestione dei flussi finanziari deve essere regolamentata in modo da garantire: i) la segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel processo; ii) i ruoli e le

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei flussi finanziari, con particolare attenzione all'apertura e nella movimentazione dei conti correnti; iii) la pianificazione, da parte delle funzioni aziendali, del proprio fabbisogno finanziario e comunicazione dello stesso alla funzione amministrativa; iv) le tipologie di transazioni e movimentazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali; v) i controlli specifici e preventivi da applicarsi nei casi, tassativamente previsti, in cui è possibile derogare alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); vi) le modalità di archiviazione della documentazione; vii) le regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.

- Deve essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine:
 - i) tutte le operazioni devono essere registrate nel sistema aziendale e sui file prodotti ed archiviati dalla funzione Amministrazione e Finanza;
 - ii) le comunicazioni, le lettere protocollate di trasferimento fondi, gli scambi informativi in materia finanziaria, le fatture, sia attive che passive, la documentazione relativa alla gestione incassi, gli estratti conto, i mandati di pagamento e le ricevute dei bonifici effettuati devono essere debitamente archiviati e conservati presso la funzione Amministrazione e Finanza;
 - iii) tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della l. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
 - iv) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
 - v) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa; l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

vi) laddove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici di cui al precedente punto iii) sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo punto, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

vii) gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

- Deve essere garantita la segregazione dei compiti (esecuzione/autorizzazione/controllo) attraverso una effettiva separazione di funzioni e responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti nel processo in questione e prevedendo, altresì, specifici sistemi di controllo (ad es. compilazione di schede informative, indizione di apposite riunioni con verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.

Per quanto concerne, poi, la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali, debbono rispettare le seguenti regole:

- ogni operazione o transazione contabile deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge, dalle procedure aziendali e sulla base dei principi contabili applicabili;
- ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua e giustificata da idonea documentazione contabile e fiscale;
- affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: i) l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione; ii) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa; iii) l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione; iv) la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo;

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun destinatario a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni ed alle procedure aziendali;
- non potrà essere effettuato alcun tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- devono essere definiti: i) i compiti ed i ruoli in merito alla conservazione dei libri contabili, fiscali, sociali e dei registri; ii) l'utilizzo di dispositivi di sicurezza a garanzia della limitazione all'accesso della documentazione contabile, fiscale, societaria e dei registri; iii) le modalità strutturate di autorizzazione e registrazione degli accessi alla documentazione contabile, fiscale, societaria e ai registri;
- ciascun destinatario, nella misura in cui sia a ciò deputato, che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, è tenuto a riferirne tempestivamente al Responsabile amministrazione e finanza. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il destinatario si senta a disagio nel rivolgersi al suo superiore per effettuare la segnalazione, ne riferisce all'OdV.

SPGS S.R.L.	Modello <i>ex d.lgs. n. 231/2001</i>	Parte Speciale "A"	
		DATA: _____ REV. 0	PAGINE 28

8. LE FUNZIONI ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, ed oltre alle attività di verifica e controllo analiticamente specificate nella "Parte Generale" del Modello, l'OdV è tenuto ad effettuare periodicamente controlli a campione sui processi sensibili nell'ambito delle aree potenzialmente a rischio di reato, diretti a verificare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale e delle procedure all'uopo previste.

A tal fine, i responsabili delle Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte sono tenuti ad una specifica reportistica all'OdV, così come disciplinata nelle procedure aziendali allegate al Modello.